Pubblicato il 25/03/2020

N.00116 /2020 REG.PROV.CAU.
N. 00351/2020 REG.RIC.

Firmato digitalmente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 351 del 2020, proposto da

Navisa S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Valerio Zicaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

U.T.G. - Prefettura di Cosenza, Ministero dell'Interno, Provincia di Cosenza - Stazione Unica Appaltante non costituiti in giudizio;

nei confronti

Centro di Solidarietà il Delfino Società Cooperativa Sociale – Onlus, Alprex S.a.s. di Lauro Rosanna non costituiti in giudizio;

PER L'ANNULLAMENTO

previa sospensione dell'efficacia, ex art. 56 c.p.a. anche ai sensi dell'art. 3, comma 1, D.L. 8 marzo 2020 n. 11:

- Della nota prot. 200005182 del 10.2.2019 (all. n. 1) di comunicazione

dell'esclusione dalla gara d'appalto per l'affidamento "dei servizi di gestione di centri collettivi di accoglienza con capacità recettiva massima di 50 posti" e del presupposto provvedimento di esclusione Prot. Uscita n. 10027 del 6.2.2020 (all. n. 1) con cui il R.U.P., ha determinato l'esclusione della società Navisa S.r.l. dalla "fase successiva di gara, in quanto ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta oltre il termine fissato dal soccorso istruttorio, per come stabilito dall'art. 83 c. 9 del D. lgs 50/2016 e dal disciplinare di gara";

- del verbale del Seggio di gara, ove esistente e non conosciuto, del 28.10.2019 richiamato nell'anzidetto provvedimento;

- ove occorrer possa, di tutti i verbali di gara (All. n. 2), del 17.7.2019, del 24.7.2019 e dell'1.8.2019 della Commissione di gara, nominata con Determinazione Dirigenziale n. 2019001140 dell'11.7.2019;

- nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, e, per l'effetto,

PER L'ACCERTAMENTO

- del diritto della società ricorrente ad essere riammessa alla procedura di gara di cui è causa e dell'obbligo dell'Amministrazione resistente di riammettere la società Navisa S.r.l. alla fase successiva della procedura di cui è causa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che dall'art. 84 del D.L. n.18/20 si evince la possibilità di chiedere la misura cautelare monocratica strettamente intesa o "pura" e tale appare quella in esame;

Ritenuto sussistente il requisito del periculum nella consistenza richiesta dal citato articolo 56;

Letto il comma 2 dell'art. 84 del citato D.L.;

P.Q.M.

Accoglie la suindicata istanza di misure cautelari monocratiche provvisorie ai soli fini dell’ammissione della ricorrente alle successive fasi di gara.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio dell’8 aprile 2020.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catanzaro il giorno 24 marzo 2020.

Il Presidente
Giancarlo Pennetti

IL SEGRETARIO